

Polizze catastrofali/2

La valutazione dell'esperto incide sulla tutela degli interessi coinvolti

*La figura è stata istituita dal Dl 25/2026 e si occupa di stimare i danni da calamità
Requisiti ad hoc per accedere al Ruolo*

Francesca Colombo Maurizio Hazan



A Niscemi Il 25 gennaio si è aperta una frana lunga quasi 4 chilometri.

La legge di conversione 59/2026 del Dl 25/2026, in tema di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi (si veda la pagina 7), ha introdotto la figura dell'esperto per la stima dei danni catastrofali.

Gli esperti

Già la legge 40/2025 (in tema di ricostruzione post calamità), all'articolo 26, comma 1, lettera c, nella delega conferita al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali, prevedeva la promozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della

costituzione presso «la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa di un ruolo di esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi».

Ruolo effettivamente istituito dall'articolo 19 del Dl 25/2026 che, per la prima volta, assoggetta a riserva settoriale l'attività di accertamento e valutazione danni di beni di rami elementari, in maniera simile a quanto previsto nella materia della Rc auto per l'attività peritale (articoli 156-160 del Codice delle assicurazioni private). Materia che condivide con l'assicurazione Cat Nat la caratteristica dell'obbligo bilaterale ad assicurare (a contrarre per le compagnie, ad assicurarsi per le imprese produttive) e la straordinaria vocazione sociale e pubblicistica della copertura di legge.

L'impatto sulle finanze

La correlazione con la disciplina automobilistica è confermata anche dall'articolo 19, comma 10, del Dl 25/2026, che dispone che il procedimento disciplinare degli esperti catastrofali sia costruito «in analogia a quanto previsto dall'articolo 331» del Codice delle assicurazioni private.

L'esigenza di dotarsi di competenze valutative qualificate e uniformi emerge, del resto, in considerazione degli interessi coinvolti dall'assicurazione obbligatoria Cat Nat, in cui il corretto accertamento del danno tutela non solo la mutualità garantita e le compagnie, ma anche la finanza pubblica, nella misura in cui l'indennizzo assicurativo alleggerisce l'intervento statale o degli enti locali di volta in volta interessati.

Il ruolo di Consap

Con buona sintesi Alessandro Moricca, amministratore delegato di Consap, ha recentemente dichiarato che la nuova figura peritale «è il collegamento operativo tra evento, quantificazione del danno, liquidazione assicurativa e avvio della ricostruzione: la qualità della ricostruzione comincia dalla qualità della valutazione del danno».

Va, però, osservato come l'attività dei periti iscritti al ruolo Consap non si limita all'ambito di copertura delle polizze Cat Nat, riguardando anche danni ed eventi naturali ulteriori e precisamente i beni immobili in generale (e non le sole immobilizzazioni materiali all'articolo 2424, comma 1, B.II, numeri 1, 2 e 3, richiamate dall'articolo 1, comma 101 della legge 213/2023) e i seguenti eventi: sismi;

alluvioni;
frane;
inondazioni ed esondazioni;
sprofondamenti, voragini e doline di crollo;
attività vulcaniche ivi comprese le eruzioni;
maremoti, mareggiate, tornado o trombe d'aria e fenomeni climatici estremi (non però la grandine, salvo volerla ricomprendere per interpretazione estensiva nei «fenomeni climatici estremi»).

Di converso non parrebbero rientrare nell'attività degli esperti i danni subiti agli impianti e macchinari e alle attrezzature industriali e commerciali (articolo 2424, comma 1, B.II, numeri 2 e 3) non essendo questi immobili.

Aspetti da chiarire

Manca poi la definizione di che cosa si intenda per «danno catastrofico»: non sembra esserci alcun indice che correli questo danno alla gravità degli effetti, alla sua estensione territoriale e a un'eventuale dichiarazione amministrativa delle competenti autorità.

Spetterà, dunque, al decreto ministeriale attuativo di futura emanazione definire gli aspetti di dettaglio che potranno chiarire ulteriormente i contenuti tecnici dell'obbligo assicurativo.

Rimane il fatto che l'attuale impostazione sembra riguardare la copertura di immobili non soltanto destinati a uso aziendale, ma a ogni danno al patrimonio immobiliare purché assicurato, anche al di fuori del perimetro dell'attuale obbligo di legge. Un elemento che dimostra chiaramente come il problema della tutela immobiliare, di fronte all'aumento degli eventi calamitosi, sia oggi avvertito a livello decisamente più generale, lasciando intravedere, tra l'altro, la possibile estensione degli obblighi assicurativi anche alle abitazioni private, che finora risultano escluse dalla disciplina obbligatoria.

Rischio sanzioni

I soggetti che possono esercitare l'attività di stima devono possedere una serie di requisiti specifici e la riserva di attività è netta: in difetto di iscrizione al ruolo, la sanzione prevista è penale (articolo 348, Codice penale, esercizio abusivo della professione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA